



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n.3482

- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 9;
- VISTO la legge 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare l’art. 1, comma 16;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ed in particolare l’art. 1, comma 329;
- RAVVISATA la necessità di emanare un Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo;
- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Università, assunte rispettivamente in data 12.09.2017 e del 19.09.2017, con cui è stato approvato il testo regolamentare;

DECRETA

E’ emanato il “*Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 240/2010*” che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino di Ateneo e sul sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.

Bari, 3.11.2017

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010.
2. Non sono ammessi a partecipare alla distribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 1, i docenti e ricercatori che, nel triennio solare precedente alla proposta di conferimento dell'incarico, non siano stati autori o coautori di almeno 2 prodotti registrati nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, secondo il Regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio. A tal fine, saranno presi in considerazione esclusivamente i prodotti registrati nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo (IRIS/Cineca), ai fini della adesione alle campagne della VQR.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività inquadrabili come conto terzi, per le quali l'Ateneo è dotato di apposito e distinto regolamento.

Art. 2 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è alimentato dalle risorse derivanti:
 - a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010;
 - b) dalle eventuali risorse assegnate dal Ministero con proprio decreto, in proporzione alla valutazione dei risultati realizzati, effettuata dall'ANVUR, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
 - c) dai rimborsi effettuati all'Ateneo per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di richiesta e concessione di preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività esterne del personale docente e ricercatore, ai sensi dell'art. 53, comma 7, della Legge n. 165/2001;
2. Su proposta del responsabile di progetto e previo parere dell'organo collegiale della struttura di riferimento del progetto medesimo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'alimentazione del fondo con quota parte di finanziamenti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 329, della Legge 232/2016, a condizione che non sussistano previsioni ostative di compensi a favore del personale da parte del Committente o stabilite nelle regolamentazioni sulla base delle quali tali contributi sono stati erogati.

Art. 3 Utilizzo del Fondo per gli incarichi specifici

1. Il fondo è finalizzato all'attribuzione di compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori a tempo pieno, in relazione ai risultati conseguiti negli impegni di ricerca, didattica e gestionali, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano corrisposte altre indennità o altre forme di remunerazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici, che non rientrino nei compiti e nei doveri di ufficio, così come definiti dalla normativa vigente.
3. Gli incarichi che si sostanziano in impegni didattici non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative.
4. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 4 Modalità di conferimento degli incarichi

1. I criteri premiali e i parametri generali di attribuzione dei compensi di cui al presente regolamento sono stabiliti ex ante dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dagli Organi di Governo dell'Ateneo nei propri atti di programmazione e nei limiti delle risorse del Fondo e devono essere congrui per il tipo di funzioni e di incarichi attribuiti, nonché per il periodo di riferimento.
2. Le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore, anche su proposta dei Consigli di dipartimento e di Scuola.
3. Il Rettore verifica la congruenza delle proposte e le sottopone al Consiglio di amministrazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 232, della Legge n. 232/2017, possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati, nei limiti delle risorse del Fondo, nel rispetto di criteri e modalità previsti dalla normativa di Ateneo.

Art. 5 Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi di cui all'art. 5, comma 1, sono liquidati con provvedimento del Rettore al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria, anche con riferimento agli oneri previdenziali e assistenziali a carico amministrazione ed IRAP.
2. I compensi relativi all'acquisizione di finanziamenti di cui all'art. 5, comma 4, sono erogati dopo la riscossione dell'ammontare finanziario previsto dal finanziamento che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste per i redditi da lavoro dipendente.
4. In ogni caso, i compensi di cui al presente regolamento, unitamente ai compensi di cui al "Regolamento di Ateneo per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca" di cui al decreto rettorale n. 7553 del 27 dicembre 2011, non possono superare il 100% della retribuzione complessiva annua lorda di ciascun dipendente e concorrono alla quantificazione del limite massimo retributivo annuo di cui al DPCM 23/3/2012.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli studi di Bari. Dello stesso ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.